

CASSAZIONE.NET

31905/09

A norma dell'art. 734 bis c.p. e dell'art. 52, comma 4, d.lg. n. 198 del 2003 è vietata la divulgazione delle generalità e di altri dati identificativi, anche relativi a terzi, dai quali può desumersi l'identità delle persone offese nei delitti relativi alla prostituzione e alla pornografia infantile e alla materia sessuale o può desumersi l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 02/07/2009

SENTENZA

N. 1434 /


Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. CALABRESE RENATO LUIGI	PRESIDENTE	
1. Dott. CARROZZA ARTURO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. ROTELLA MARIO	"	N. 012034/2009
3. Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO	"	
4. Dott. PALLA STEFANO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1)  N. IL 11/01/1944  
avverso SENTENZA del 21/11/2008  
CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udite in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

ROTELLA MARIO,

*richiede la conclusione d'ufficio del S.P.P., dr. F.M. IACOVIELLO;*



ritenuto

1 - La Corte di Palermo ha confermato la condanna alla pena sospesa di m. 4 di reclusione con generiche inflitta dal Tribunale di Castelvetro a [REDACTED] per l'abbandono ai sensi dell'art. 591 CP del coniuge [REDACTED], ritenuto *incapace di badare a se stesso per l'età avanzata e motivi di salute*, accertato il 22.8.01.

Il fatto era denunciato dal figlio [REDACTED] mentre la [REDACTED] era in casa di villeggiatura altrove. E la Polizia Giudiziaria verificava, come poi testimoniato, che l'uomo si trovava in istato di grave degrado anche igienico, in una stanza adiacente al numero civico dell'abitazione dell'imputata e di altra figlia, intensamente maleodorante di urina, di cui erano impregnate le lenzuola ed il materasso, come il pigiama da lui indossato.

Il ricorso denuncia: *violazione art. 591 CP e vizio di motivazione*, essenzialmente perché la sentenza non ha motivato circa il *collegamento tra la situazione d'incuria in cui venne trovato il [REDACTED] e l'asserito stato d'incapacità di costui*, che invece ha reso dichiarazioni lucide, coerenti e logiche, dimostrando la propria capacità di determinarsi e correttamente porsi nel tempo e nello spazio. Tali dichiarazioni sono state laconicamente liquidate dalla Corte di appello con affermazioni apodittiche d'irrelevanza.

2 - Il ricorso è **infondato**.

Giusta lettera dell'art. 591 CP, *la vecchiaia, al pari di altre non specificate, è intesa causa d'incapacità dell'offeso di provvedere a se stesso, alternativa all'infermità fisica o mentale della persona abbandonata. Essa implica la "cura" della persona incapace, se non la sua "custodia", perché le siano assicurate le misure necessarie per l'igiene propria e dell'ambiente in cui vive. Pertanto l'abbandono integra in tal caso l'estremo di condotta criminosa, da cui dipende l'evento di pericolo.*

Questa la premessa maggiore, risulta incensurabile la premessa minore della sentenza che, preso conto della vecchiaia e di taluna infermità, a fronte delle pessime condizioni igieniche personali ed ambientali in cui è stato ritrovato l'offeso, ha ritenuto il suo abbandono in istato di incapacità di provvedere ai propri bisogni elementari.

Ed è evidente che non è affatto decisivo ai fini di tale particolare incapacità, l'argomento qui ripetuto della lucidità delle dichiarazioni dell'offeso.

p . q . m .

*rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.*  
Roma, 2.7.2009

il consigliere est.

*Mario Rotta*

il presidente

*[Signature]*

